SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 114

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 17 maggio 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Agenzia nazionale per la sicurezza del volo

Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Catania

Ministero degli affari esteri

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2012.

Autorizzazione alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione ad indire il 6º corso-concorso di formazione dirigenziale, per un totale di 26 posti.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 28 che, nel disciplinare l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, prevede il concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero il corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Visto l'art. 28, comma 7, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, in cui è previsto che, in coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei posti che si renderanno vacanti nei propri ruoli dei dirigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 settembre 2004, n. 272 recante il regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente ed in particolare l'art. 2, comma 2, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i posti da mettere a concorso per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 4, comma 45; che ha introdotto per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dirigenziale un diritto di segreteria, quale copertura delle spese della procedura;

Vista la nota n. 50946 dell'11 ottobre 2011 con la quale il Dipartimento della funzione pubblica ha chiesto alle amministrazioni pubbliche interessate di comunicare il numero dei posti di dirigente da riservare al predetto corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale;

Visto l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'articolo 66 che disciplina il turn over di alcune amministrazioni tra cui quelle elencate nell'articolo l'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006;

Visto l'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006, così come modificato dall'art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che individua, tra gli altri, i seguenti destinatari: amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agenzie, incluse le agenzie fiscali, enti pubblici non economici ed enti pubblici di cui all'art. 70 del d.lgs n. 165 del 2001;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di competitività economica;

Visto l'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 66, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008, e dall'articolo 9, comma 5, del decreto legge n. 78 del 2010 in cui si dispone che per il quadriennio 2010-2013, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente;

Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148 recante: «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»;

Viste le comunicazioni con le quali le amministrazioni hanno comunicato i posti da coprire mediante corso-concorso;

Ritenuto di autorizzare un numero di posti strettamente necessari, tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di dotazioni organiche e limitazioni delle assunzioni e compatibilmente con le risorse finanziarie destinate per l'avvio del suindicato corso-concorso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2011 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Presidente di Sezione del Consiglio di Stato dott. Filippo Patroni Griffi;

Decreta:

Articolo unico

La Scuola Superiore della Pubblica amministrazione è autorizzata, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni, ad indire un corso - concorso di formazione dirigenziale, per un totale di n. 26 posti nella qualifica di dirigente nei ruoli amministrativi delle amministrazioni pubbliche di cui alla tabella allegata, che è parte integrante del presente provvedimento. Per ciascuna amministrazione è indicato accanto il numero dei posti resi disponibili.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica .

Roma, 10 aprile 2012

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
PATRONI GRIFFI

ALLEGATO

AUTORIZZAZIONE A BANDIRE 6°CORSO CONCORSO SSPA	
Amministrazione	**posti disponibili per il 6° corso-concorso**
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI	4
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	2
MINISTERO DELL'AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1
MINISTERO DELLA DIFESA	2
MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE	3
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	2
MINISTERO DELL'INTERNO	4
MINISTERO DELLA SALUTE	1
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	3
AGENZIA DELLE DOGANE	2
AGENZIA DELLE ENTRATE	2
TOTALE POSTI DA BANDIRE	**26**

12A05488

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 aprile 2012.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e difesa dell'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo, nei giudizi attivi e passivi avanti alle autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611; l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo;

Acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura generale dello Stato;

Di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

1. L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2012

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze
MONTI

Il Ministro della giustizia: SEVERINO

12A05486

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2012.

Scioglimento del consiglio provinciale di Genova e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che gli organi elettivi della provincia di Genova, rinnovati nelle consultazioni amministrative del 27 e 28 maggio 2007, sono stati proclamati eletti il 13 giugno 2007;

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 18 aprile 2012, dal presidente della provincia, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che detta una nuova disciplina delle funzioni della provincia e della composizione degli organi, rinviando ad una successiva legge, da emanarsi entro il 31 dicembre 2012, l'individuazione delle modalità di elezione;

Considerato che la provincia di Genova, per scadenza del mandato degli organi elettivi, versa altresì nella situazione prevista dal comma 20 dell'art. 23 dello stesso decreto-legge, in virtù del quale agli organi provinciali che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 si applica, sino al 31 marzo 2013, l'art. 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

Considerato che è stato espressamente richiesto da due ordini del giorno di analogo tenore presentati alla Camera e al Senato ed accolti dal Governo che, nelle more dell'emanazione della predetta legge sulle modalità di elezione dei nuovi organi provinciali, venga assicurata la continuità nella gestione delle amministrazioni interessate, attraverso la nomina di un commissario straordinario da individuarsi nella stessa figura dell'organo di vertice dell'ente;

Considerato, altresì, che in presenza delle dimissioni irrevocabili del presidente della provincia si rende necessario attribuire le funzioni commissariali, in conformità ai succitati ordini del giorno, ad altra figura rappresentativa del vertice amministrativo dell'ente;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio provinciale di Genova è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Giuseppe Piero Fossati, già assessore della provincia di Genova, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente fino alla elezione dei nuovi organi provinciali, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio provinciale, alla giunta ed al presidente.

Dato a Roma, addì 9 maggio 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Gli organi elettivi delta provincia di Genova, il cui consiglio provinciale è composto da trentasei consiglieri, proclamati eletti il 13 giugno 2007 a seguito delle consultazioni elettorali 27 e 28 maggio 2007, sono al termine del proprio mandato per intervenuta scadenza naturale.

Il 18 aprile 2012, il presidente dell'ente ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria, disciplinata dall'art. 53, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è necessario procedere allo scioglimento dell'ente ai sensi del successivo art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, con contestuale nomina del commissario straordinario.

La provincia di Genova ricade, comunque, nella previsione recata dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che, nel ridefinire il ruolo delle province cui ha demandato esclusivamente funzioni di indirizzo politico e coordinamento delle attività dei comuni, ha individuato nel consiglio provinciale e nel presidente gli organi di governo dell'ente, rinviando alla legge dello Stato, da adottarsi entro il 31 dicembre 2012, la disciplina relativa alle modalità di elezione degli stessi.

Nelle more dell'adozione della predetta legge, il comma 20 dell'art. 23 del decreto-legge citato ha disposto l'applicazione, sino al 31 marzo 2013, dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle province i cui organi devono essere rinnovati entro la predetta data del 31 dicembre 2012.

Con decreto ministeriale del 24 febbraio 2012 è stata fissata, per i giorni 6 e 7 maggio 2012, la data delle consultazioni amministrative che, in applicazione dell'art. 23 sopracitato, non riguardano le province i cui organi devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012, tra le quali rientra Genova.

Per tali province, come espressamente richiesto da due ordini del giorno di analogo tenore presentati alla Camera e al Senato ed accolti dal Governo, relativamente alla necessità di assicurare la continuità nella gestione delle amministrazioni interessate, si rende necessario nominare un commissario straordinario che, ai sensi del predetto art. 141, ne assicuri il normale funzionamento fino alla elezione dei nuovi organi, da individuarsi nella stessa figura di vertice che ha condotto l'ente fino alla scadenza del mandato.

Peraltro, la continuità amministrativa appare ancor più necessaria per la peculiare situazione in cui si trovano le province interessate, considerata la profonda trasformazione istituzionale per esse prevista.

Nella fattispecie, attese le irrevocabili dimissioni del presidente della provincia, si ritiene che, in conformità ai predetti ordini del giorno, le funzioni commissariali possano essere affidate ad altra figura rappresentativa del vertice amministrativo dell'ente.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V., l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio provinciale di Genova ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione della provincia, nella persona del sig. Giuseppe Piero Fossati, già assessore dell'ente.

Roma, 9 maggio 2012

Il Ministro: CANCELLIERI

12A05562

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 maggio 2012.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla grave crisi di approvvigionamento idrico nel territorio della regione Toscana.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il territorio della regione Toscana è interessato da un lungo periodo di siccità, causato dalla carenza di precipitazioni che hanno provocato una gravissima e diffusa emergenza idrica;

Considerato che in varie zone della Regione, per l'uso idropotabile, è in atto già da alcuni mesi un piano di razionamento e di rifornimento con autobotti;

Preso atto dello stato di sofferenza in cui versano gli acquiferi superficiali e sotterranei già nel periodo di minimo consumo e del basso livello presente nei bacini artificiali di Bilancino e Montedoglio, strategici per l'approvvigionamento idrico delle province di Arezzo, Firenze, Prato e Pistoia;

Considerato che il perdurare della situazione di siccità e della conseguente emergenza idrica compromettono la vita sociale, economica e produttiva nonché comportano un grave pregiudizio per la sanità e l'igiene pubblica;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, pertanto, necessario, provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al superamento della grave situazione derivante dalla crisi di approvvigionamento idrico mediante il ricorso a mezzi e poteri straordinari;

Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante: "Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche

alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225";

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'articolo 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la richiesta del Presidente della regione Toscana con nota del 6 aprile 2012;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2012;

Decreta

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 30 aprile 2013, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico nel territorio della regione Toscana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2012

Il Presidente: MONTI

12A05639

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 gennaio 2012.

Ammissione di taluni progetti di ricerca al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Decreto n. 23/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e in particolare le domande presentate ai sensi dell'art. 7 che disciplina la presentazione e selezione di progetti di ricerca;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, n. 4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 («Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297») alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01»;

Viste le «Procedure operative per la valutazione ed il finanziamento dei progetti selezionati dalle JTI ARTEMIS ed ENIAC e dagli art. 169 AAL ed Eurostars» del 28 agosto 2008 ed in particolare le modalità e le percentuali di finanziamento ivi previste;

Visto il regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio dell'Unione europea del 20 dicembre 2007 relativo alla costituzione dell'«Impresa comune ENIAC»;

Vista la decisione adottata congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento europeo n. 743/2008/CE del 9 luglio 2008 relativa alla partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo (programma EUROSTARS);

Vista la decisione adottata congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento europeo n. 742/2008/CE del 9 luglio 2008 relativa alla partecipazione della Comunità ad un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri per il miglioramento della qualità di vita degli anziani attraverso l'uso di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Programma *AAL)*;

Tenuto conto della decisione ARTEMIS-PAB-59 del 2 novembre 2010, con la quale il Comitato delle autorità pubbliche dell'impresa comune ENIAC ha approvato la selezione delle proposte progettuali, presentate in risposta al bando 2010, ammesse a negoziazione e la conseguente allocazione dei finanziamenti pubblici;

Tenuto conto dell'approvazione della lista dei progetti selezionati nei bandi del programma EUROSTARS del 24 settembre 2009 tramite procedura scritta degli alti rappresentati EUROSTARS-EUREKA;

Tenuto conto dell'approvazione della lista dei progetti selezionati nel bando internazionale AAL-2009 del Programma AAL;

Tenuto conto dell'approvazione della lista dei progetti selezionati nell'ERANET MATERA+;

Visto il decreto ministeriale n. 625 Ric. del 22 ottobre 2009, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art.7 del predetto decreto legislativo e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, dai proponenti italiani partecipanti ai progetti internazionali ENIAC, AAL, EUROSTARS e MATERA+ e da queste iniziative selezionati ed ammessi a negoziazione, e visti i relativi esiti istruttori;

Vista la direttiva del Ministro dell'11 giugno 2009, prot. n. 5364/GM, per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

Tenuto conto della ripartizione delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca degli anni 2007-2008, 2009, 2010-2011 di cui ai decreti direttoriali, rispettivamente, n. 560 del 2 ottobre 2009, n. 19 del 15 febbraio 2010 e n. 332 del 10 giugno 2011;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 9 novembre 2011 e riportate nel relativo verbale;

Considerato che per i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Art. 1.

I progetti di ricerca AAL EASY REACH, AAL EXITE, E!5049 STERILMED EUROSTARS, MATERA+ 1851 - ESM EXTRUSIONIC e ENIAC NANOTEG sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

4. Le date di inizio e di fine delle attività progettuali potranno essere modificate secondo quanto stabilito con la circolare MIUR n. 5172 del 6 agosto 2009.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 2.641.219,74 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sulle disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2007-2008 , per l'anno 2009 e per l'anno 2010-2011.

Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2012

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR. MIBAC. Min. Salute e Min. Lavoro
Registro n. 4, foglio n. 385.

ALLEGATO *1*

Schede dettagliate progetti ammessi al finanziamento

AAL EASY REACH
AAL EXITE
E!5049 STERILMED EUROSTARS
MATERA+ 1851 - ESM EXTRUSIONIC
ENIAC NANOTEG

Legge 297/1999 Art. 7Protocollo N. 5042/E

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 5042/E del 13/11/2009 Comitato del 09/11/2011

- Progetto di Ricerca
  Titolo: AAL EASY REACH Fostering the social interactions of home-bound and less educated elderly people.

  Inizio: 01/11/2010

  Durata Mesi: 28

  L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 13/11/2009, data di protocollo della domanda

- Ragione Sociale/Denominazione Ditte

FIMI srl.	Milano
Università Milano Bicocca	Milano
Fondazione Ugo Bordoni	Roma
Consiglio nazionale delle Ricerche ISTC	Milano

• Costo Totale ammesso	Euro	2.228.973,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	1.673.973,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	555.000,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	1.673.973,00	555.000,00	2.228.973,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	1.673.973,00	555.000,00	2.228.973,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

  - Attività di ricerca industriale 50% dei costi ammissibili
  - Attività di Sviluppo sperimentale 25 % dei costi ammissibili

- Agevolazioni totali deliberate

  - Contributo nella Spesa fino a Euro 975.736,50

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 5041/E

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 5041/E del 13/11/2009 Comitato del 09/11/2011

- Progetto di Ricerca
  Titolo: AAL EXCITE Enabling Social Interaction Through Embodiment

  Inizio: 01/07/2010

  Durata Mesi: 36

  L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il13/11/2009, data di protocollo della domanda

- Ragione Sociale/Denominazione Ditte

RatioConsulta spa	Milano
Consiglio nazionale della Ricerche ISTC	Roma

• Costo Totale ammesso	Euro	871.300,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	764.988,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	106.312,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	764.988,00	106.312,00	871.300,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	764.988,00	106.312,00	871.300,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale	50,0 % dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale	25,0 % dei costi ammissibili

- Agevolazioni totali deliberate

  - Contributo nella Spesa fino a Euro 409.072,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 5167/E

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 5167/E del 25/02/2010 Comitato del 09/11/2011

- Progetto di Ricerca
  Titolo: E!5049 STERILMED EUROSTARS New production process for medical bags based on RadioFrequency sterilization and ICT

  Inizio: 01/06/2010

  Durata Mesi: 30

  L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 25/02/2010, data di protocollo della domanda

- Ragione Sociale/Denominazione Ditte

G.E.A.F. s.r.l.	Calestrano (Parma)
Università di Modena e Reggio Emilia	Modena

• Costo Totale ammesso	Euro	2.100.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	1.532.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	568.000,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	1.532.000,00	568.000,00	2.100.000,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	1.532.000,00	568.000,00	2.100.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

  - Attività di ricerca industriale 50,0 % dei costi ammissibili
  - Attività di Sviluppo sperimentale 25,0 % dei costi ammissibili

- Agevolazioni totali deliberate

  - Contributo nella Spesa fino a Euro 908.000,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 5266/E

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 5266/E del 13/05/2010 Comitato del 09/11/2011

- Progetto di Ricerca
  Titolo: MATERA+ 1851 - ESM EXTRUSIONIC New Cryogenic-based thermochemical treatments for production of high-performance

  Inizio: 11/08/2010

  Durata Mesi: 30

  L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 13/05/2010, data di protocollo della domanda

- Ragione Sociale/Denominazione Ditte

  VACUUM S.p.A. Trezzano sul Naviglio (MI)
  Università di Trento Trento

- Costo Totale ammesso Euro 183.504,00

  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 183.504,00

  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 0,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	183.504,00	0,00	183.504,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	183.504,00	0,00	183.504,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

  - Attività di ricerca industriale 50,0 % dei costi ammissibili

  - Attività di Sviluppo sperimentale 25,0 % dei costi ammissibili

- Agevolazioni totali deliberate

  - Contributo nella Spesa fino a Euro 91.752,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 33/E

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 33/E del 09/02/2011 Comitato del 09/11/2011

- Progetto di Ricerca
  Titolo: ENIAC NANOTEG – Nanostructured Thermo Electric Systems for green Transport and Energy efficient applications

  Inizio: 01/07/2011

  Durata Mesi: 36

  L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 30/10/2010, data di scadenza bando

- Ragione Sociale/Denominazione Ditte

  CRF Fiat Orbassano (TO)

- Costo Totale ammesso Euro 932.280,00

  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 717.120,00

  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 215.160,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	717.120,00	215.160,00	932.280,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	717.120,00	215.160,00	932.280,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

  - Attività di ricerca industriale 33,3 % dei costi ammissibili

  - Attività di Sviluppo sperimentale 8,3 % dei costi ammissibili

- Agevolazioni totali deliberate

  - Contributo nella Spesa fino a Euro 256.659,24

Sezione D - Condizioni Specifiche

12A05547

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 maggio 2012.

Proroga dei termini per il mancato funzionamento dell'Ufficio N.E.P. della Corte d'Appello di Firenze.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte d'Appello di Firenze in data 26 marzo 2012, prot. n. 1216 m.dg. dalla quale risulta che l' Ufficio N.E.P. della Corte d'Appello di Firenze non è stato in grado di funzionare per il trasferimento presso il Nuovo Palazzo di Giustizia viale Guidoni n. 61 dal 12 al 24 marzo 2012;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Ritenuto che sussistono i presupposti per l'applicazione della suddetta disciplina;

Decreta:

I termini di decadenza per il compimento di atti presso l' Ufficio N.E.P. della Corte di Appello di Firenze o a mezzo di personale addetto al predetto ufficio, scadenti nel periodo sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 2 maggio 2012

p. Il Ministro
il Sottosegretario di Stato
alla giustizia
ZOPPINI

12A05616

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 aprile 2012.

Assegnazione di risorse finanziarie, per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, alla regione Liguria. (Decreto n. 65543).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, comma 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto l'art. 19, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di conferenza Stato, regioni e province autonome;

Vista la successiva intesa dell'8 aprile 2009 in attuazione del predetto accordo;

Vista la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009;

Visto l'accordo governo-regioni del 16 dicembre 2010;

Visto l'accordo governo-regioni del 20 aprile 2011;

Visto il decreto n. 61252 del 5 agosto 2011 con il quale sono stai assegnati alla regione Liguria € 10 milioni al fine della concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella regione medesima;

Visto l'accordo governativo, raggiunto in data 30 dicembre 2011, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale sono state attribuite, alla regione Liguria, risorse finanziarie pari complessivamente ad € 20 milioni per la concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella regione medesima;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'assegnazione delle suddette risorse finanziarie per la concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella regione medesima;

Decreta:

Art. 1.

Sono assegnati € 20 milioni alla regione Liguria, al fine della concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione

speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella regione medesima.

Art. 2.

L'onere complessivo, pari ad euro 20.000.000, è posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 3.

Ai sensi degli accordi governativi citati in premessa:

a) a tutte le mensilità di sostegno al reddito erogate fino al 30.04.2011, sono imputate, a valere sui fondi nazionali, le risorse per le contribuzioni figurative ed il 70% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE è imputato il 30% delle risorse per i sostegni al reddito;

b) a tutte le mensilità di sostegno al reddito erogate dal 1º maggio 2011, sono imputate, a valere sui fondi nazionali, le risorse per le contribuzioni figurative ed il 60% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE è imputato il 40% delle risorse per i sostegni al reddito.

Art. 4.

Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in accordi quadro da stipularsi dalla regione medesima, d'intesa con le parti sociali.

Art. 5.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dai precedenti articoli 1 e 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e la regione medesima sono tenuti a controllare e monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. Il Ministro dell'economia e delle finanze, il Vice Ministro delegato
GRILLI

12A05485

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 3 maggio 2012.

Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2010 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2011, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», ed, in particolare. l'art. 133, commi 4, 5 e 6, e l'art. 253, comma 24;

Visto l'art. 4, comma 2, lettera *o)*, e comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che modifica l'art. 133 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo» ed, in particolare, l'art. l, comma 3, con il quale sono state attribuite al Ministero delle infrastrutture le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture n. 12273 del 19 settembre 2007 di costituzione della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture n. 14347 del 6 novembre 2007 di nomina dei componenti della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione, così come modificato ed integrato alla luce dei decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 317 del 9 aprile 2009 e n. 111 del 5 marzo 2010;

Visto il decreto 30 giugno 2005 del Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2003 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2004, relative ai materiali da costruzione più significativi, ai sensi dell'art. 26, commi 4-*bis*, 4-*quater* e 4-*quinquies*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto 11 ottobre 2006 del Ministro delle infrastrutture, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2004 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2005, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione più significativi, ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto 2 gennaio 2008 del Ministro delle infrastrutture recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2005 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2006, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione più significativi ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche», così come confermato dal decreto 13 ottobre 2011 adottato in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato - Sezione IV - n. 2961 del 16 maggio 2011:

Visto il decreto 24 luglio 2008 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2006 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2007, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto 30 aprile 2009 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2007 e delle variazioni percentuali, su base semestrale, superiori all'otto per cento, relative all'anno 2008, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi» emanato in deroga a quanto previsto dall'art. 133, commi 4, 5 e 6 ed in attuazione dell'articolo, commi 1, 3 e 7 del decreto-legge del 23 ottobre 2008, n. 162, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201;

Visto il decreto 9 aprile 2010 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2008 e delle variazioni percentuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2009, ai fini della determinazione delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Tenuto conto che, per mezzo del suindicato decreto 9 aprile 2010, ai fini della determinazione delle compensazioni ai sensi dell'art.133, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modifiche e integrazioni, sono stati, tra l'altro, riportati i prezzi medi, per l'anno 2007, dei materiali da costruzione più significativi che hanno subito variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, verificatesi nell'anno 2008, nonché le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nell'anno 2008 rispetto ai prezzi medi rilevati per l'anno 2007;

Visto il decreto 31 marzo 2011 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2009 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2010, ai fini della determinazione delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Tenuto conto che il predetto decreto non ha rilevato variazioni percentuali superiori al 10%, in aumento o in diminuzione, per i materiali da costruzione più significativi, nell'anno 2010 rispetto all'anno 2009, non viene considerato ai fini della determinazione della compensazione;

Preso atto del parere favorevole, reso, all'unanimità, dalla Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione, espresso nella seduta del 19 marzo 2012, con il quale sono state approvate le rilevazioni dei prezzi medi relativi all'anno 2010, e le variazioni percentuali, in aumento e in diminuzione, relative all'anno 2011, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi ;

Tenuto conto che, con il suindicato parere, la Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione ha rilevato variazioni percentuali superiori al 10%, in aumento o in diminuzione, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nell'anno 2011, per effetto di circostanze eccezionali di cui all'art. 133, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2010;

Ritenuto di condividere l'impostazione metodologica adottata dalla Commissione consultiva nell'elaborazione del suddetto parere;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 133, commi 4 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, sono rilevati nell'unito allegato n. 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto:

a) i prezzi medi per l'anno 2010 relativi ai materiali da costruzione più significativi che hanno subito variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, verificatesi nell'anno 2011 per effetto di circostanze eccezionali di cui all'art. 133, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni;

b) le variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, verificatesi nell'anno 2011 per effetto di circostanze eccezionali di cui all'art. 133, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2010.

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 133, commi 4, 5, e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, così come modificato dall'art. 4, comma 2, lettera *o)*, e comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dell'art. 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la determinazione delle compensazioni relative ai materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno 2011 si fa riferimento:

a) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del presente decreto, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2010;

b) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del presente decreto, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2009;

c) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del presente decreto, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2008;

d) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del presente decreto, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2007;

e) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del presente decreto, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, e nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2006;

f) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del presente decreto, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, e nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2005;

g) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del presente decreto, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, e nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2004;

h) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del presente decreto, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006, e nella tabella allegata al decreto ministeriale 30 giugno 2005, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2003 o anteriormente.

Roma, 3 maggio 2012

Il capo dipartimento: CROCCO

ALLEGATO 1

MATERIALI DA COSTRUZIONE CON VARIAZIONE % SUPERIORE AL 10%

VARIAZIONE % anno 2011 SU ANNO 2010

MATERIALI	U.M.	Prezzo medio 2010	Variazione % 2011su 2010
Ferro - acciaio tondo per cemento armato	Kg	0,54	**10,98%**
Rete elettrosaldata	Kg	0,53	**10,82%**
Fili di rame conduttori	Kg	6,89	**10,27%**
Profilati in rame per lattoneria e lastre	Kg	7,48	**13,69%**
Bitume	q	38,49	**12,31%**

12A05487

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 aprile 2012.

Modificazioni al decreto 9 febbraio 2012 di rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga della commercializzazione di varietà di specie agrarie iscritte al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto ministeriale n. 2969 del 9 febbraio 2012, contenente «Rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga della commercializzazione di varietà di specie agrarie iscritte al relativo registro nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 49 del 28 febbraio 2012, in particolare l'art. 1, con il quale, tra le altre, è stata rinnovata l'iscrizione al registro nazionale delle varietà di specie agrarie delle varietà di girasole denominate «Panoli» e «Vinci»;

Vista la nota del 29 dicembre 2009, con la quale il responsabile della conservazione in purezza delle varietà sopra citata ne aveva chiesto il rinnovo della iscrizione al relativo registro nazionale delle varietà di specie agrarie;

Vista la nota del 21 gennaio 2010, con la quale il citato responsabile della conservazione in purezza delle varietà, aveva invece ritirato la richiesta di rinnovo delle varietà stesse dal predetto registro;

Ritenuta pertanto la necessità di modificare l'art. 1 del decreto ministeriale n. 2969, del 9 febbraio 2012, nella parte in cui viene disposto il rinnovo della iscrizione delle sopra citate varietà;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto ministeriale del 9 febbraio 2012, n. 2969, contenente «Rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga della commercializzazione di varietà di specie agrarie iscritte al relativo registro nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 49 del 28 febbraio 2012, è così modificato: le varietà di girasole denominate «Panoli» e «Vinci» sono depennate dall'elenco dell'art. 1 «varietà la cui iscrizione è rinnovata fino al 31 dicembre 2021» e inserite nell'elenco dell'art. 2 «varietà cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2012

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

12A05484

DECRETO 20 aprile 2012.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce e della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto quali autorità pubbliche di controllo per la DOC «Terra d'Otranto», ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, relativo alla riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'art. 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

Visto il decreto ministeriale del 4 ottobre 2011 concernente il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Terra d'Otranto» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Vista la nota prot. AOO 155/26/10/2011 n. 013620 del 26 ottobre 2010 trasmessa dalla regione Puglia, soggetto proponente la registrazione, con la quale sono state individuate le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi, Lecce e Taranto, inserite nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, quale autorità pubblica di controllo designata della denominazione di origine controllata «Terra d'Otranto»;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Puglia, con nota prot. 155/17/04/2012 n. 04394 del 17 aprile 2012, nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario presentato;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata congiuntamente dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi, Lecce e Taranto quale autorità pubblica di controllo designata per la denominazione di origine controllata di cui sopra;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di designazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sopra citate;

Decreta:

Art. 1.

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi, con sede in Brindisi, via Bastioni Carlo V n. 4/6, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce, con sede in Lecce, viale Gallipoli n. 39, e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto, con sede in Taranto, viale Virgilio n. 172, sono designate, congiuntamente, quale autorità pubblica, allo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 118-septdecies del regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, per la DOC «Terra d'Otranto» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto di cui all'art. 1, di seguito denominate «struttura di controllo designata», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, gli uffici competenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia ed i comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione della struttura di controllo designata, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare i dati estratti dallo schedario viticolo e/o dall'albo dei vigneti, i relativi aggiornamenti, le dichiarazioni vendemmiali, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, immessi nel sistema di controllo rilasciano alla struttura di controllo designata, sotto la propria responsabilità, per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto una autodichiarazione che attesti la conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.

Art. 3.

1. La struttura di controllo designata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi.

2. La struttura di controllo designata ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonché di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 4.

1. Il presente incarico può essere sospeso o revocato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto.

2. L'incarico conferito con il presente decreto ha validità triennale dalla data di emanazione ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto ministeriale 2 novembre 2010.

Alla scadenza, il soggetto legittimato, ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto ministeriale 2 novembre 2010, deve comunicare all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, l'intenzione di confermare l'indicazione della struttura di controllo di cui all'art. 1 o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A05560

DECRETO 20 aprile 2012.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce e della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto quali autorità pubbliche di controllo per la DOC «Negroamaro di Terra d'Otranto» ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, relativo alla riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'art. 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

Visto il decreto ministeriale del 4 ottobre 2011 concernente il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Negroamaro di Terra d'Otranto» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Vista la nota prot. AOO 155/26/10/2011 n. 013620 del 26 ottobre 2010 trasmessa dalla regione Puglia, soggetto proponente la registrazione, con la quale sono state individuate le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi, Lecce e Taranto, inserite nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, quale autorità pubblica di controllo designata della denominazione di origine controllata «Negroamaro di Terra d'Otranto»;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Puglia, con nota prot. 155/17/04/2012 n. 04394 del 17 aprile 2012, nelle more di costituzione del gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13, comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario presentato;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata congiuntamente dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi, Lecce e Taranto quale autorità pubblica di controllo designata per la denominazione di origine controllata di cui sopra;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di designazione delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura sopra citate;

Decreta:

Art. 1.

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi, con sede in Brindisi, via Bastioni Carlo V n. 4/6, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce, con sede in Lecce, viale Gallipoli n. 39, e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto, con sede in Taranto, viale Virgilio n. 172, sono designate, congiuntamente, quale autorità pubblica, allo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 118-septdecies del regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, per la DOC «Negroamaro di Terra d'Otranto» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto di cui all'art. 1, di seguito denominate «struttura di controllo designata», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, gli uffici competenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia ed i comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione della struttura di controllo designata, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare i dati estratti dallo schedario viticolo e/o dall'albo dei vigneti, i relativi aggiornamenti, le dichiarazioni vendemmiali, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) i soggetti di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto, immessi nel sistema di controllo rilasciano alla struttura di controllo designata, sotto la propria responsabilità, per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto una autodichiarazione che attesti la conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.

Art. 3.

1. La struttura di controllo designata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi.

2. La struttura di controllo designata ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonché di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 4.

1. Il presente incarico può essere sospeso o revocato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto.

2. L'incarico conferito con il presente decreto ha validità triennale dalla data di emanazione ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto ministeriale 2 novembre 2010.

Alla scadenza, il soggetto legittimato, ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto ministeriale 2 novembre 2010, deve comunicare all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, l'intenzione di confermare l'indicazione della struttura di controllo di cui all'art. 1 o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A05561

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Markus Müller, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del Sig. Markus Müller, cittadino tedesco, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di «Meisterbrief» in «Friseur-Handwerk» (Certificato di superamento dell'esame di Maestro Artigiano), rilasciato dalla Camera di Commercio di Colonia, nonché esperienza professionale maturata nel settore come lavoratore autonomo dal 2001 al 2010, per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto un titolo analogo a quello prodotto dal richiedente, unitamente all'esperienza professionale maturata, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e successive modificazioni e integrazioni, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Sig. Markus Müller, cittadino tedesco, nato a Opladen (Germania) in data 15 febbraio 1968, è riconosciuto il titolo di qualifica di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale documentata, quale titoli validi per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e successive modificazioni e integrazioni, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 19 aprile 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A05497

DECRETO 20 aprile 2012.

Nomina del commissario straordinario della G.D.M. S.p.a. in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 riguardo la «Nuova Disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del Tribunale di Milano in data 6 aprile 2012, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la G.D.M. spa in liquidazione;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di procedere alla nomina del commissario straordinario nella Procedura sopra citata;

Rilevato che non essendo stato ancora emanato il Regolamento previsto dall'articolo 39 del decreto legislativo n. 270/99 relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari, trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'articolo 104 del decreto legislativo n. 270/99;

Visti gli articoli 38 comma 3, e 105 commi 2 e 4 del citato decreto legislativo n. 270/99, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della G.D.M. spa in liquidazione è nominato commissario straordinario Avv. Prof. Marcello Parrinello, nato a Messina il 25 gennaio 1955.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Milano;

Alla Camera di Commercio di Milano;

alla Regione Lombardia;

al Comune di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 aprile 2012

Il Ministro: PASSERA

12A05495

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tilavist 2 Pour Cent».

Estratto determinazione V&A IP n. 773 del 24 aprile 2012

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale TILAVIST 2 Pour Cent, collyre 1 flacon de 5 ml dalla Francia con numero di autorizzazione 336.252.5 o 34009 336 252 5 2 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: Medifarm S.r.l., Via Tiburtina 1166/1168, 00156 – Roma.

Confezione: TILAVIST «2% collirio, soluzione» 1 flacone 5 ml;

Codice AIC: 041848019 (in base 10) 17X36M (in base 32);

Forma farmaceutica : collirio, soluzione.

Composizione: 5 ml di soluzione contengono:

Principio attivo: sodio nedocromile 100 mg.

Eccipienti: benzalconio cloruro, disodio edetato, sodio cloruro, acqua purificata.

Indicazioni terapeutiche: profilassi delle patologie oculari su base allergica.

Riconfezionamento secondario: È autorizzato il riconfezionamento secondario presso l'officina Mediwin Limited , Unit 12-13 Martello Enterprise Centre Courtwick Lane – Littlehampton West Sussex BN17 7PA ;

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Confezione: TILAVIST «2% collirio, soluzione» 1 flacone 5 ml

Codice AIC: 041848019; Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura:

Confezione: TILAVIST «2% collirio, soluzione» 1 flacone 5 ml

Codice AIC: 041848019; RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A05489

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Mercilon».

Estratto determinazione V&A IP n. 772 del 24 aprile 2012

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale MERCILON Tabletten 3x21 tab.. dall'Olanda con numero di autorizzazione RVG 11508, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: Programmi Sanitari Integrati s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via G. Lanza, 3 – 20121 Milano;

Confezione: Mercilon «0,15 mg + 0,02 mg compresse» 21 compresse.

Codice AIC: 035293075 (in base 10) 11W1PM (in base 32).

Forma Farmaceutica: compresse.

Composizione: Ogni compressa contiene:

Principi attivi: desogestrel 0,150 mg ed etinilestradiolo 0,020 mg;

Eccipienti: amido di patate, povidone, acido stearico, silice colloidale anidra, dl-alfa-tocoferolo, lattosio monoidrato.

Indicazioni terapeutiche: Prevenzione del concepimento.

Confezionamento secondario: È autorizzato il confezionamento secondario presso l'officine Fiege Logistics Italia S.p.A., Via Amendola 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano); PHARM@IDEA s.r.l. Via del Commercio, 5 – 25039 Travagliato (Brescia).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Confezione: MERCILON «0,15 mg + 0,02 mg compresse» 21 compresse.

Codice AIC: 035293075; Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura:

MERCILON «0,15 mg + 0,02 mg compresse» 21 compresse

Codice AIC: 035293075; RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A05490

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Astian» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 33 del 2 febbraio 2012

Medicinale: ASTIAN.

Confezioni:

036371 021 «2 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose 2 ml;

036371 033 «1 mg/1 ml soluzione da nebulizzare» 30 contenitori monodose 1 ml;

036371 045 «0,5 mg/1 ml soluzione da nebulizzare» 30 contenitori monodose 1 ml.

Titolare A.I.C.: Pantafarm S.r.l.

Procedura nazionale con scadenza il 18 maggio 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro 120 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120º giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A05491

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Iobenguano Ge Helthcare D».

Estratto determinazione V&A.N/n. 540/2012 del 17 aprile 2012

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «IOBENGUANO (^{131}*I)* GE HEALTHCARE D», nella forma e confezione: «9,25 MBq/ml soluzione iniettabile per uso diagnostico «1 flaconcino monodose da 2 a 8 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Titolare A.I.C.: GE Healthcare S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Galeno n. 36 - 20126 - Milano - Codice fiscale n. 01778520302.

Confezione: «9,25 MBq/ml soluzione iniettabile per uso diagnostico» 1 flaconcino monodose contenente da 2 a 8 ml.

A.I.C. n. 038975013 (in base 10) 155FK5 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso endovenoso.

Validità prodotto integro: 8 giorni dalla data di produzione e 3 giorni dalla data e ora di calibrazione.

Produttore del principio attivo:

GE Healthcare Buchler GMBH & CO KG stabilimento sito in Gieselweg 1 - D-38110 Braunschweig - Germania;

Necsa NTP PO Box 582, Pretoria 001 - Repubblica del Sud Africa (precursore Sodio Ioduro (^{131}*I)*);

IRE (Institut National des Radioéléments) stabilimento sito in Zoning Industriel, Avenue de l'Espérance, 6220 Fleurus – Belgio (precursore Sodio Ioduro (^{131}*I)*);

Pharmatory OY PO Box 346, Typpitie 1 - 90101 Oulu - Finlandia (Iobenguano).

Produttore del prodotto finito: GE Healthcare Buchler GMBH & CO KG stabilimento sito in Gieselweg 1 - D-38110 Braunschweig - Germania (produzione completa).

Composizione: 1 ml di soluzione iniettabile:

Principio attivo: IOBENGUANO (^{131}*I)* 9,25 MBq alla data e ora di calibrazione (0,05 mg di iobenguano solfato);

Eccipienti: alcool benzilico 10 mg; sodio cloruro 9 mg; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: medicinale solo per uso diagnostico.

Calcolo della dose terapeutica di iobenguano (^{131}*I)* a partire da una precedente dose-tracciante.

La sensibilità per la visualizzazione diagnostica, e di conseguenza per l'efficacia terapeutica, è diversa in rapporto alle entità patologiche elencate.

I feocromocitomi e i neuroblastomi risultano sensibili approssimativamente nel 90% dei pazienti, i carcinoidi nel 70% e i carcinomi midollari della ghiandola tiroide (CMT) solo nel 35%.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 038975013 - «9,25 MBq/ml soluzione iniettabile per uso diagnostico» 1 flaconcino monodose contenente da 2 a 8 ml.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 038975013 - «9,25 MBq/ml soluzione iniettabile per uso diagnostico» 1 flaconcino monodose contenente da 2 a 8 ml - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatto salvo un periodo transitorio della durata di 90 giorni, a decorrere da tale data, al fine di provvedere all'adeguamento di tutte le confezioni ed alla predisposizione degli stampati. La stessa Determinazione sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A05492

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lovoldyl lassativo».

Estratto determinazione V&A.N/ n. 561/2012 del 23 aprile 2012

Titolare A.I.C.: Promefarm S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Corso Indipendenza, 6, 20129 - Milano - Codice Fiscale 10168150158

Medicinale: LOVOLDYL LASSATIVO.

Variazione A.I.C.: Richiesta rettifica determinazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

Alla Determinazione V&A.N/ n. 1370/2011 del 13 dicembre 2011 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 282 alla serie generale n. 302 del 29 dicembre 2011 concernente «l'Autorizzazione all'Immissione in Commercio» del medicinale: «Lovoldyl Lassativo» è apportata la seguente modifica:

al paragrafo «ALTRE CONDIZIONI» invece di:

ALTRE CONDIZIONI: le confezioni della specialità medicinale sopra indicata, continuano a far riferimento al dossier, identificato dal codice AIC n. 034894028 presentato per l'autorizzazione originale e successive modifiche;

leggasi:

ALTRE CONDIZIONI: le confezioni della specialità medicinale sopra indicata, continuano a far riferimento al dossier, identificato dal codice AIC n. 034894 presentato per l'autorizzazione originale e successive modifiche.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio del medicinale.

12A05498

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vicks Sinex».

Estratto determinazione V&A/475 del 5 aprile 2012

Medicinale: VICKS SINEX.

Confezioni:

A.I.C. n. 023198017 «0,05% spray nasale, soluzione»,flacone 15 ml;

A.I.C. n. 023198029 «aloe 0,05% soluzione da nebulizzare», flacone nebulizzatore 15 ml.

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble S.r.l.

Tipo di modifica: Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

Modifica apportata:

È autorizzata la modifica degli stampati sezioni 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 6.5, 7 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A05499

Avviso relativo alla pubblicazione sul sito internet dell'ordinanza 1/2012 del 15 maggio 2012 relativa al sopralluogo ispettivo presso l'Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia da parte dei NAS ed ispettori dell'Ufficio Autorizzazione Officine e dell'Ufficio Attività Ispettive GCP.

Si comunica che sul sito di questa Agenzia, www.agenziafarmaco.gov.it, è stato pubblicata la Ordinanza 1/2012 del 15 maggio 2012 relativa al sopralluogo ispettivo presso l'Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia da parte dei NAS ed ispettori dell'Ufficio Autorizzazione Officine e dell'Ufficio Attività Ispettive GCP dell'Agenzia Italiana del Farmaco, delegati dalla Procura della Repubblica di Torino.

12A05658

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO

Avviso relativo alla pubblicazione sul sito internet del regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Si comunica che l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, ha pubblicato in data 8 maggio 2012 sul proprio sito internet istituzionale www.ansv.it (cartella Regolamenti), il Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, con riferimento ai procedimenti di competenza dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo.

12A05684

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA DI CATANIA

Comunicato concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 6, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto-elencata impresa, già assegnataria del marchio di identificazione a fianco indicato, ha smarrito n. 4 punzoni.

Marchio	Ragione sociale	Sede
105CT	Chines di Ella Bonaccorsi dal 1920	Catania

12A05501

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario in Playa del Carmen (Messico).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*)

Decreta:

Il sig. Andrea Giuseppe Sabbia, Console onorario in Playa del Carmen (Messico), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dai comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Città del Messico);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza, di stato di famiglia e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

j) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate dai cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo aver acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Città del Messico, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

k) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico della documentazione relativa al rilascio di visti;

l) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate dai cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio Consolare onorario;

m) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

n) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Città del Messico;

o) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario, dando comunicazione dell'esito delle stesse all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico;

p) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

q) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle Autorità locali, in corrispondenza con lo schedario consolare presso l'Ambasciata d'Italia in Città del Messico.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2012

Il direttore generale: VERDERAME

12A05612

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo dell'8 maggio 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3025
Yen	104,01
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,133
Corona danese	7,4367
Lira Sterlina	0,80645
Fiorino ungherese	286,46
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6985
Zloty polacco	4,1905
Nuovo leu romeno	4,4043
Corona svedese	8,8885

Franco svizzero	1,2014
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5605
Kuna croata	7,5075
Rublo russo	39,1120
Lira turca	2,2994
Dollaro australiano	1,2830
Real brasiliano	2,5090
Dollaro canadese	1,2968
Yuan cinese	8,1969
Dollaro di Hong Kong	10,1095
Rupia indonesiana	12002,59
Shekel israeliano	4,9525
Rupia indiana	69,1875
Won sudcoreano	1479,98
Peso messicano	17,1877
Ringgit malese	3,9802
Dollaro neozelandese	1,6456
Peso filippino	55,116
Dollaro di Singapore	1,6234
Baht tailandese	40,378
Rand sudafricano	10,2376

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A05613

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 9 maggio 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2950
Yen	102,99
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,243
Corona danese	7,4350
Lira Sterlina	0,80495
Fiorino ungherese	290,70
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6983
Zloty polacco	4,2154
Nuovo leu romeno	4,4210
Corona svedese	8,9097

Franco svizzero	1,2010
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5630
Kuna croata	7,5050
Rublo russo	39,3000
Lira turca	2,3236
Dollaro australiano	1,2886
Real brasiliano	2,5337
Dollaro canadese	1,3007
Yuan cinese	8,1726
Dollaro di Hong Kong	10,0530
Rupia indonesiana	11951,56
Shekel israeliano	4,9429
Rupia indiana	69,7680
Won sudcoreano	1481,06
Peso messicano	17,4978
Ringgit malese	3,9808
Dollaro neozelandese	1,6509
Peso filippino	55,180
Dollaro di Singapore	1,6232
Baht tailandese	40,287
Rand sudafricano	10,3988

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A05614

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 10 maggio 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2961
Yen	103,31
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,162
Corona danese	7,4335
Lira Sterlina	0,80180
Fiorino ungherese	288,31
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6982
Zloty polacco	4,2292
Nuovo leu romeno	4,4190
Corona svedese	8,9448

Franco svizzero	1,2013
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5575
Kuna croata	7,5055
Rublo russo	39,0370
Lira turca	2,3135
Dollaro australiano	1,2801
Real brasiliano	2,5456
Dollaro canadese	1,2945
Yuan cinese	8,1840
Dollaro di Hong Kong	10,0615
Rupia indonesiana	11954,38
Shekel israeliano	4,9480
Rupia indiana	69,1310
Won sudcoreano	1480,27
Peso messicano	17,4001
Ringgit malese	3,9758
Dollaro neozelandese	1,6434
Peso filippino	55,039
Dollaro di Singapore	1,6199
Baht tailandese	40,335
Rand sudafricano	10,3800

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A05615

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Colistina Solfato 12% Liquida Dox-AL».

Provvedimento n. 287 del 2 aprile 2012

Medicinale per uso veterinario COLISTINA SOLFATO 12% LIQUIDA DOX-AL.

Confezioni:

flacone da 1 Kg - A.I.C. n. 102453014;

vescica da 5 Kg - A.I.C. n. 102453026;

tanica da 5 Kg - A.I.C. n. 102453038.

Titolare A.I.C.: Dox-Al Italia S.p.A. con sede in Largo Donegani, 2 - 20121 Milano - Codice fiscale 02117690152.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB: modifica della denominazione del medicinale.

Si autorizza, per il medicinale per uso veterinario indicato in oggetto, la modifica della denominazione da Colistina Solfato 12% Liquida Dox-Al a Raldon.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A05493

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Flunamine» 50 mg/ml Soluzione iniettabile.

Provvedimento n. 289 del 2 aprile 2012

Procedura di Mutuo Riconoscimento n. IE/V/0125/001/II/010

Specialità medicinale per uso veterinario «FLUNAMINE» 50 mg/ml Soluzione iniettabile

Confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103550012;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103550024.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede in Viale Certosa 130 – 20156 Milano cod. fisc. 05849130157.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo II: modifica del tipo di vetro.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica del tipo di vetro dei flaconi utilizzati per il confezionamento primario del prodotto finito, da Tipo II a Tipo I.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

12A05494

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di modifica della denominazione registrata «CABRITO TRANSMONTANO».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 122 del 27 aprile 2012, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica di più elementi, presentata dal Portogallo, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria - Carni fresche (e frattaglie) - «CABRITO TRANSMONTANO».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

12A05500

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione alla società «Frittelli Maritime Group S.p.a.» ad utilizzare un magazzino generale e deposito doganale nel porto di Ancona.

Con decreto ministeriale 20 aprile 2012, la Frittelli Maritime Group Spa è stata autorizzata ad utilizzare un'area coperta di circa 5325 mq, quale magazzino generale e deposito doganale di tipo «A», nell'impianto sito in Via del Lavoro 6 - Porto di Ancona. Alle operazioni di deposito, effettuate a seguito di detta autorizzazione, si applicano le tariffe di deposito del magazzino già applicate dalla società dall'anno 2010.

Alla stessa società «Frittelli Maritime Group Spa» è revocata, altresì, l'autorizzazione, già concessa con DM 31 luglio 2003, limitatamente ad un'area coperta di 4000 mq, presso lo stesso impianto sito in Via del Lavoro 6 - Porto di Ancona.

12A05496

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-114) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00